

Territoriale prot. n. 72790 del 12 ottobre 2006

Oggetto: Decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 concernente "disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

Si fa seguito alla nota prot. n. 70310 del 3/10/2006, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi operativi in merito alle disposizioni di cui al decreto legge n. 262/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 3/10/2006, che coinvolgono direttamente le competenze di questa Agenzia, per fornire ulteriori chiarimenti applicativi.

Innanzitutto, si rende noto che in data odierna è stato emanato il provvedimento direttoriale disciplinante le modalità di esecuzione delle visure catastali - previsto dal comma 22 dell'art. 7 della norma in parola - che si allega in copia nelle more della prevista pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, attesa per i prossimi giorni.

Con tale provvedimento è stato chiarito quali atti catastali possono essere oggetto di consultazione con rilascio di stampa, ovvero a vista.

E' stato inoltre disposto che, in fase di prima applicazione, i direttori degli Uffici provinciali sono tenuti ad adottare quelle misure ritenute idonee a regolamentare l'accesso al servizio, anche al fine di contenere le richieste, oltremodo gravose, che costituirebbero un onere eccessivo per l'Ufficio, nonché un ostacolo per la concreta fruibilità del servizio da parte degli utenti ordinari.

E' del tutto evidente, infatti, come la portata innovativa della norma in oggetto, anche con riferimento agli impatti organizzativi, necessiti della massima sensibilità e tempestività di intervento in relazione alla situazione concretamente rilevabile in ambito locale.

Si riassumono di seguito le misure previste nel provvedimento, opportunamente integrate con ulteriori precisazioni e modulistica introdotte con la presente nota:

- a) è ammessa la stampa solo per le consultazioni da sistema informativo, per non più di una copia per singola visura (cfr. art. 2, comma 5);
- b) è ammessa la sola visione per gli atti cartacei (inclusi microfilm) con possibilità di estrarne brevi note od appunti. Da notare il concetto di brevità, teso ad evitare la permanenza degli utenti nei locali dell'Ufficio per periodi di tempo eccessivamente prolungati; la durata massima complessiva della consultazione deve essere fissata dai direttori degli Uffici con riferimento alla situazione locale (cfr. art. 2, comma 6, ed art. 5, comma 3);
- c) per accedere al servizio di visura occorre la previa compilazione del modello di richiesta allegato al provvedimento, riportante le generalità, il codice fiscale e la residenza del richiedente, che deve sottoscrivere per esteso ed in modo leggibile.

Ulteriori dati da fornire sono la tipologia e la quantità dei servizi richiesti, nonché le informazioni per effettuare la ricerca (cfr. art. 4 e modello allegato). Non è prevista l'identificazione dell'utente che pertanto non è tenuto ad esibire alcun documento di identità;

d) sulla base delle risorse disponibili e dell'afflusso di utenti concretamente riscontrato, i direttori degli Uffici devono tarare il numero massimo di interrogazioni per singolo turno dell'utente allo sportello, ovvero la durata massima complessiva in minuti per consultazione richiesta a vista (cfr. art. 5, comma 3). A tal fine gli stessi Direttori degli Uffici potranno decidere, sulla base delle proprie contingenti valutazioni, di utilizzare un prospetto del tipo allegato, riportante la "Tabella relativa alle misure di regolamentazione del servizio di visura", da affiggere - debitamente compilato - agli sportelli e da portare a conoscenza degli Ordini professionali, favorendo le più idonee ed utili forme di costruttivo confronto operativo. Resta inteso che raggiunto il massimale stabilito in termini di numero di visure o di tempo il richiedente dovrà concludere le operazioni ed eventualmente attendere un nuovo turno. I Direttori regionali verificheranno la corretta applicazione di quanto sopra disposto, anche con riferimento all'esigenza di rendere per quanto possibile uniformi ed omogenei gli interventi adottati nell'ambito territoriale di competenza;

e) per quanto concerne la gestione operativa del servizio allo sportello, si precisa che nel modulo di richiesta di visura catastale deve essere riportato - nel campo "Numero" in alto a destra - il riferimento della ricevuta che viene rilasciata dalla procedura di cassa a fronte delle visure effettuate, allo stato attuale a costo zero. Tale ricevuta deve essere firmata dal richiedente e deve essere spillata al modulo della richiesta. Il documento così ottenuto dovrà essere archiviato dall'Ufficio a dimostrazione di quanto è stato chiesto e della relativa evasione. La mancata compilazione della richiesta e/o sottoscrizione della ricevuta di cassa costituiscono motivi per non erogare il servizio;

f) è fatta salva la possibilità di adottare specifiche misure organizzative, ove necessario, quali la predisposizione di sportelli dedicati per gli utenti ordinari, richiedenti un numero contenuto di visure, e per i grandi utenti, in genere professionisti o visuristi, che necessitano di tempi maggiori per la consultazione.

Come noto, la norma in oggetto ha sostituito la tabella di cui al Titolo III della Tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, da ultimo modificata con la legge 30 dicembre 2004, n. 311. La nuova tabella, ha rivisto le tariffe per l'erogazione di taluni servizi, elevando i tributi speciali previsti per il rilascio di alcuni servizi catastali ed eliminando quelli concernenti le visure catastali.

In particolare:

- il tributo speciale di € 35,00 per la registrazione della domanda di volture è stato elevato a € 55,00;
- il tributo speciale di € 35,00 per gli accatastamenti delle nuove costruzioni o delle variazioni è stato elevato ad € 50,00;
- il tributo speciale di € 35,00, per l'approvazione dei tipi di aggiornamento cartografico, è stato elevato a € 65,00.

.....omissis

Da ultimo, in relazione ad alcuni specifici quesiti pervenuti alla scrivente, con riferimento alla intervenuta riformulazione del numero d'ordine 7 della tabella delle tasse ipotecarie, si evidenzia che questa Agenzia, nella citata nota n. 70310 del 3 ottobre u.s., ha inteso disporre che l'elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno, in via transitoria - nelle more dell'attivazione del servizio telematico su base convenzionale destinato ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale dei dati e fino alla definizione delle relative procedure di autorizzazione - possa essere rilasciato su supporto cartaceo, a tutti coloro che ne facciano richiesta.

...omissis ...